

COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI
GIOCHI E DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Approvato con delibera consiliare n. 12 del 19/07/2021

INDICE

Articolo 1: Disposizioni generali

Articolo 2: Parchi giochi e aree verdi di proprietà comunale - Ubicazione

Articolo 3: Norme generali di comportamento

Articolo 4: Uso dei parchi giochi e aree verdi di proprietà comunale

Articolo 5: Manutenzione dei parchi giochi e aree verdi di proprietà comunale

Articolo 6: Sanzioni

Articolo 7. Entrata in vigore

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative, e delle aree verdi di proprietà comunale.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi giochi e le aree verdi comunali.

Articolo 2. Parchi giochi e aree verdi di proprietà comunale – Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e aree verdi di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio comunale.

Articolo 3. Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia. In ogni caso, l'uso improprio dei giochi e delle attrezzature declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'accesso ai parchi giochi e alle aree verdi:

- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione dell'area, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

E' vietato fumare all'interno dell'area destinata ai giochi.

E' vietato, altresì, all'interno dei parchi giochi e aree verdi comunali:

- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
 - salire con i piedi sulle panchine e svolgere azioni che possano arrecare o arrecano danno alle attrezzature, alla segnaletica e all'arredo urbano;
- arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici;
 - usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età o comunque l'età indicata con apposita segnaletica sui singoli giochi;

L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nei parchi giochi e nelle aree verdi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4. Uso dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria i parchi giochi e le aree verdi di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Tale uso dei sopraccitati parchi e aree verdi da parte di soggetti diversi dal Comune di Trappeto sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei parchi giochi e aree verdi comunali, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro che hanno la propria sede nel Comune di Trappeto possono richiedere al Comune l'utilizzo dei parchi giochi e aree verdi per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei parchi giochi e aree verdi comunali.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale. Il Comune di Trappeto concederà l'utilizzo dei parchi giochi e delle aree verdi, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e, se ritenuto opportuno, previo rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale dei parchi giochi o delle aree verdi.

L'utilizzo dei parchi giochi e aree verdi comunali da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali comunioni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

Tale utilizzo dei parchi giochi e delle aree verdi non preclude al pubblico l'accesso, salvo casi eccezionali previsti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5. Manutenzione dei parchi e delle aree verdi di proprietà comunale

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi, delle aree verdi e delle relative infrastrutture e attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede in economia o secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Articolo 6. Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 7. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.